

**Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE**, in attuazione della legge n. 363/2003.

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 Dicembre 2006 , n. 27

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:

### Art. 1. - Finalita' e ambito di applicazione

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate e la **pratica non agonistica degli sport sulla neve**, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi statali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

2. L'attività sciatoria è un'attività sportiva che viene praticata a diretto contatto con la natura, pertanto **la condotta degli sciatori deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, alle condizioni nivometeorologiche del momento, nonché alle condizioni della pista.**

### Art. 2. - Aree sciabili attrezzate e sport sulla neve

1. Sono aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, le superfici innevate aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

2. Sono sport sulla neve tutte le attività sulla neve recanti l'uso di specifici mezzi o strumenti e in particolare:

- a) **sci di discesa nelle sue varie articolazioni;**
- b) **sci di fondo;**
- c) **tavola da neve (snowboard);**
- d) **salto con gli sci;**
- e) **evoluzioni acrobatiche con gli sci;**
- f) **attività acrobatica su snowboard;**
- g) **slitta, slittino, gommoni (snowtubing) e similari;**
- h) **percorsi con cani da slitta (sleddog);**
- i) **camminata con racchette da neve, nordic walking e similari.**

... *omissis* ...

### Art. 3. - Classificazione e requisiti delle piste di discesa

1. In armonia con quanto disposto dall'Art. 26-nonies della legge regionale n. 15/1981, come inserito dall'Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 26/1991, le piste di discesa sono così classificate:

- a) **campo primi passi**, recante pendenze trascurabili, appositamente delimitato e attrezzato per l'attività didattica e di gioco per bambini;
- b) **campo scuola**, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;
- c) **pista facile**, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, **segnalata dal colore blu**;
- d) **pista di media difficoltà**, recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze trasversali limitate e **segnalata dal colore rosso**;
- e) **pista difficile**, recante pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento e **segnalata dal colore nero**;
- f) **pista di collegamento** (skiweg), recante pendenze longitudinali non superiori al 12 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, realizzata per consentire l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;
- g) **pista per tavola da neve** (snowboard-snowpark), riservata ai soli praticanti di detta tecnica, secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni;
- h) **pista per sci acrobatico**, riservata ai soli praticanti di detta tecnica o abbinata all'area di cui alla lettera g), secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni.

... *omissis* ...

## Art. 9. - Norme di comportamento

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, e' **vietato utilizzare le medesime aree fuori dell'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attivita'.**

## Art. 10. - Sanzioni amministrative

1. In attuazione dell'Art. 18, comma 1, della legge n. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono cosi' determinate:

... *omissis* ...

e) **da 150 euro a 600 euro** per la violazione della disposizione di cui all'Art. 9, ove **l'utente dell'area sciabile non ottemperi al divieto di utilizzare l'area medesima ivi previsto.**

2. In attuazione dell'Art. 18, comma 2, della legge n. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono cosi' determinate:

... *omissis* ...

c) **da 50 euro a 250 euro** per la violazione delle disposizioni di cui all'Art. 9 della legge n. 363/2003, ove **l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di velocita' ivi previsti;**

d) **da 50 euro a 150 euro** per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge n. 363/2003, ove **l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di precedenza e sorpasso ivi previsti;**

e) **da 50 euro a 150 euro** per la violazione delle disposizioni di cui all'Art. 12 e all'Art. 13. commi 1, 2 e 3, della legge n. 363/2003, ove **l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di incrocio e stazionamento ivi previsti;**

f) **da 100 euro a 150 euro** per la violazione delle disposizioni di cui all'Art. 13, comma 4, della legge n. 363/2003, ove **l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto;**

g) **da 100 euro a 150 euro** per la violazione delle disposizioni di cui all'Art. 15 della legge n. 363/2003, ove **l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti;**

h) **da 150 euro a 250 euro** per la violazione delle disposizioni di cui all'Art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003, ove **il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi ivi previsti;**

i) **da 50 euro a 150 euro** per la violazione delle disposizioni di cui all'Art. 16, comma 3, della legge n. 363/2003, ove **l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti;**

j) **da 100 euro a 200 euro** per la violazione delle disposizioni di cui all'Art. 17, comma 2, della legge n. 363/2003, ove **l'utente dell'area sciabile, che pratica lo sci-alpinismo, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti.**

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 21 della legge n. 363/2003, le violazioni sono accertate dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attivita' svolta ai sensi dell'Art. 1, comma 63, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonche' per favorire la gestione dei boschi e le attivita' forestali), e successive modifiche.

... *omissis* ...

## Art. 14. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 dicembre 2006

ILLY